

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 10 agosto 2017 — procedimento penale a carico della MAD Srl

(Causa C-489/17)

(2017/C 374/25)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parte nella causa principale

MAD Srl

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'allegato alla Decisione 2014/955/UE⁽¹⁾ ed il Regolamento UE n. 1357/2014⁽²⁾ vadano o meno interpretati, con riferimento alla classificazione dei rifiuti con voci speculari, nel senso che il produttore del rifiuto, quando non ne è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione ed in quali eventuali limiti;
- 2) Se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi predeterminate;
- 3) Se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o se invece la ricerca delle sostanze pericolose possa essere effettuata secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto;
- 4) Se, nel dubbio o nell'impossibilità di provvedere con certezza all'individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso in applicazione del principio di precauzione.

⁽¹⁾ 2014/955/UE: Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 370, pag. 44).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 365, pag. 89).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Trento (Italia) il 14 agosto 2017 — Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — MIUR/Fabio Rossato, Conservatorio di Musica F.A. Bonporti

(Causa C-494/17)

(2017/C 374/26)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte di Appello di Trento

Parti nella causa principale

Appellante: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — MIUR

Appellante incidentale: Fabio Rossato

Appellato: Conservatorio di Musica F.A. Bonporti

Questione pregiudiziale

Se la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che osta all'applicazione dell'art. 1 commi 95, 131 e 132 della L. n. 107 del 2015 dello Stato Italiano, che prevedono la stabilizzazione degli insegnanti a termine per il futuro, senza effetto retroattivo e senza risarcimento del danno, quali misure proporzionate, sufficientemente energiche e dissuasive per garantire la piena efficacia delle norme dell'accordo quadro in relazione alla violazione dello stesso per l'abusiva reiterazione di contratti a termine per il periodo anteriore a quello in cui le misure, di cui alle norme indicate, sono destinate a produrre effetti.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Antwerpen (Belgio) il 21 agosto 2017 — Christa Plessers/PREFACO NV, Belgische Staat**(Causa C-509/17)**

(2017/C 374/27)

*Lingua processuale: il neerlandese***Giudice del rinvio**

Arbeidshof te Antwerpen

Parti*Ricorrente:* Christa Plessers*Appellati:* PREFACO NV, Belgische Staat**Questione pregiudiziale**

Se il diritto di scelta del cessionario, previsto all'articolo 61, paragrafo 4 (attualmente divenuto articolo 61, paragrafo 3) della Belgische Wet van 31 januari 2009, betreffende de continuïteit van de ondernemingen (legge belga del 31 gennaio 2009 sulla continuità delle imprese, in prosieguo: la «legge WCO»), di cui al capitolo 4 del titolo 4 di detta legge, dove è disciplinata «la riorganizzazione giudiziale mediante cessione soggetta a controllo giudiziario», nella misura in cui detta «riorganizzazione giudiziale mediante cessione soggetta a controllo giudiziario» sia utilizzata al fine di conservare in tutto o in parte l'impresa cedente o le sue attività, sia compatibile con la direttiva europea 2001/23/CE ⁽¹⁾, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, segnatamente con i suoi articoli 3 e 5.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio del 12 marzo 2001 (GU 2001, L 82, pag. 16).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Bratislava II (Slovacchia) il 22 agosto 2017 — Procedimento penale a carico di ML**(Causa C-510/17)**

(2017/C 374/28)

*Lingua processuale: lo slovacco***Giudice del rinvio**

Okresný súd Bratislava II